

Statuto AFDVS
Associazione Feltrina Donatori Volontari del Sangue – ONLUS
- STATUTO -

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Feltrina Donatori Volontari del Sangue (AFDVS) ODV", Federata FIDAS Provinciale Belluno, è l'insieme delle Sezioni di donatori di sangue della Provincia di Belluno e della Provincia di Trento (Primiero), regolarmente costituite e volontariamente aderenti agli scopi e alle disposizioni del presente statuto.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale a Feltre (BL), presso l'Ospedale Civile, in Via Bagnols sur Ceze n. 3.

La variazione della sede non comporta la modifica dello statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti su delibera del consiglio direttivo.

Art. 2

L'AFDVS è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale del Veneto e della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- promuovere la donazione del sangue, la diffusione di notizie atte a far meglio conoscere i problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;
- propagandare la pratica della donazione del sangue affinché la sua raccolta per quantità e qualità possa soddisfare le necessità sanitarie locali e concorrere alla attuazione dei Piani Sangue Nazionale e Regionale vigenti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati sono (ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017):

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni Associato-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- organizzare la raccolta del sangue presso le apposite strutture ospedaliere;
- cooperare con il Servizio Trasfusionale e di Immunologia della Struttura Sanitaria Locale, riconoscendogli la competenza esclusiva a raccogliere, gestire, conservare e utilizzare il sangue donato;
- vigilare sul buon utilizzo del sangue donato;



- curare la formazione e l'assistenza dei Donatori di sangue e promuoverne l'organizzazione informale associativa;
- favorire l'attività associativa nel campo civile, sociale e culturale.
- cooperare con soggetti privati, pubblici ed altre associazioni per meglio realizzare i propri scopi anche stipulando convenzioni e protocolli d'intesa.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto e con continuità nella provincia autonoma di Trento.

Diritti e doveri riconosciuti agli associati sono quelli normati al successivo articolo 31 del presente statuto.

L'Associazione non ha alcuna finalità politica o di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito Associato-sanitario e non ammette discriminazioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione e persegue i seguenti scopi:

- promuovere la donazione del sangue, la diffusione di notizie atte a far meglio conoscere i problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;
- propagandare la pratica della donazione del sangue affinché la sua raccolta per quantità e qualità possa soddisfare le necessità sanitarie locali e concorrere alla attuazione dei Piani Sangue Nazionale e Regionale vigenti;
- organizzare la raccolta del sangue presso le apposite strutture ospedaliere;
- cooperare con il Servizio Trasfusionale e di Immunologia della Struttura Sanitaria Locale, riconoscendogli la competenza esclusiva a raccogliere, gestire, conservare e utilizzare il sangue donato;
- vigilare sul buon utilizzo del sangue donato;
- curare la formazione e l'assistenza dei Donatori di sangue e promuoverne l'organizzazione informale associativa;
- favorire l'attività associativa nel campo civile, sociale e culturale.
- cooperare con soggetti privati, pubblici ed altre associazioni per meglio realizzare i propri scopi.

Art. 3

Sono organi dell'AFDVS:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Le cariche sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 4

La struttura associativa si suddivide tra Assemblea generale e Consiglio Direttivo di Associazione, e si articola poi nelle Sezioni, a loro volta composte da Assemblea e Consiglio Direttivo. Le Sezioni si riconoscono poi in 6 aggregazioni territoriali, le Zone, come normate al successivo articolo 16 del presente statuto.

L'Assemblea generale è composta da:

- dai Capi Sezione;
- dai Delegati di Sezione (in rapporto tra donazioni e numero di delegati).

Art. 5

L'Assemblea Generale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi associativi ed in particolare:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può stabilire la ripartizione territoriale in zone e stabilisce anche la proporzione fra numero di donazioni e numero di delegati di sezione.

Art. 6

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e per la trattazione degli argomenti di cui al precedente articolo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci dell'Assemblea stessa. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera e/o con posta elettronica, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all'ODG, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

Art. 7

L'Assemblea Generale è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione con la presenza di un numero qualsiasi degli aderenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti a disposizione degli intervenuti.

L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.



L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio è deliberato a maggioranza di almeno i tre quarti degli aderenti aventi diritto al voto.

Art. 8

L'Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta e all'occorrenza, tre scrutatori.
Ciascun aderente dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento gli aderenti possono farsi rappresentare all'Assemblea da un delegato scelto tra i donatori della propria sezione o fra gli altri aderenti dell'Assemblea. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti delle Sezioni eletti dall'Assemblea e dai Coordinatori di zona eletti dai consigli di Zona. Il numero dei suoi membri eletti va da un minimo di 15 a un massimo di 19, comunque in numero dispari. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma con solo voto consultivo, il Primario del Centro Trasfusionale e di Immunologia della struttura sanitaria locale, il Presidente della struttura sanitaria locale o suo delegato.

Il Presidente e i due Vice Presidenti vengono scelti tra i rappresentanti eletti; uno dei tre deve essere scelto tra i membri che rappresentano le Zone V e VI. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima; in particolare il Consiglio Direttivo:

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'AFDVS e delle sue Sezioni nei limiti dello statuto e delle deliberazioni della Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- può nominare commissioni di lavoro;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- accoglie le domande di costituzione delle Sezioni;



- dirime eventuali conflitti tra donatori e Sezioni, tra Sezione e Sezione;
- provvede alla compilazione dei regolamenti dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza dei voti.

Delle riunioni sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e deve essere rinnovato entro il terzo mese successivo allo scadere del triennio.

I suoi componenti possono essere rieletti o confermati.

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'AFDVS, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Dispone in via d'urgenza su provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo questi atti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Inoltre il Presidente sorveglia l'attività delle Sezioni con facoltà di far eseguire ispezioni, temporanee sospensioni per mancati adempimenti, controlli; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza della Assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

Può per il più efficace conseguimento degli scopi dell'AFDVS, istituire speciali commissioni proponendo i nominativi all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano d'età.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 15

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

COORDINATORI DI ZONA

Art. 16

Il Coordinatore di zona, è eletto dai Capi Sezione e dai delegati eletti dalle assemblee delle Sezioni appartenenti alla zona riuniti in apposita Assemblea, è un componente del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le zone sono formate dalle sezioni aventi sedi in comuni territorialmente contigui. Il loro numero e la loro composizione viene modificata in base alle previsioni del regolamento, e tali modifiche non comportano variazioni al presente statuto.

Le zone, al momento dell'approvazione del presente statuto, sono formate dalle sezioni dei comuni

di:

- I Zona: Cesiomaggiore – S. Gregorio nelle Alpi – S. Giustina Bellunese;
- II Zona: Lentiai – Vas – Quero – Alano di Piave;
- III Zona: Feltre – Pedavena – Seren del Grappa;
- IV Zona: Arsiè – Fonzaso – Lamon – Sovramonte;
- V Zona: Fiera di Primiero – Sagron Mis – Siror – Tonadico – Transacqua;
- VI Zona: Canal S. Bovo – Imer – Mezzano.

Art. 17

Il Coordinatore di zona resta a disposizione dei Capi Sezione della propria zona per prendere conoscenza di eventuali problemi o necessità delle medesime. Cura i rapporti tra le Sezioni della zona e tra queste ed il Consiglio Direttivo. Al Coordinatore di zona spettano inoltre i compiti previsti dal regolamento dell'AFDVS

AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;



- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 19

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20

I fondi sono depositati a nome dell'AFDVS presso istituto di credito o servizio postale e le movimentazioni sono disposte dal Presidente o, per sua delega, dal Segretario amministrativo.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 22

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 23

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui **all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017** sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



COLLEGIO SINDACALE

Art. 24

Il controllo generale dell'amministrazione dell'AFDVS è affidato a un collegio composto di tre Sindaci revisori effettivi che durano in carica un triennio; assistono alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto.

I Sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, che partecipa alle riunioni del Direttivo con solo voto consultivo, sono nominati dall'Assemblea ed esercitano il loro incarico avuto riguardo alle norme del Codice Civile sul controllo della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e delle Sezioni.

A tal fine possono in ogni momento esaminare i libri contabili e la consistenza di cassa dell'Associazione e delle Sezioni, compiere tutte le altre ispezioni ritenute utili e presentare al Consiglio direttivo osservazioni scritte, non vincolanti, sulla opportunità di talune operazioni gestionali. Essi inoltre riferiscono le loro conclusioni in sede di approvazione del bilancio e del conto consuntivo dell'Associazione. Durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Verbalizzano su apposito registro l'esito dei controlli effettuati.

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 25

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Art. 26

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

LIBRI SOCIALI

ART. 28

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



Tutti gli aderenti e gli associati delle singole sezioni hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

SEZIONI DELL'AFDVS COSTITUZIONE E SCOPI

Art 29

Le Sezioni di cui all'art. 1 si costituiscono con l'accoglimento di una domanda presentata al Presidente dell'AFDVS e sottoscritta da almeno venti persone che intendono donare il loro sangue a titolo gratuito.

Assumono la denominazione di Sezione AFDVS seguita dal nome della località (comune, frazione, quartiere o azienda) in cui operano.

Nella domanda i sottoscrittori propongono al Presidente la nomina del Capo Sezione provvisorio della Sezione fino alla convocazione della prima Assemblea che dovrà aver luogo entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Le Sezioni perseguono le stesse finalità dell'AFDVS nel rispettivo territorio ed in armonia con le direttive dell'AFDVS

Art. 30

Nei limiti del presente statuto e del potere di indirizzo di carattere generale attribuito all'AFDVS, tutte le Sezioni godono di autonomia amministrativa, finanziaria, giuridica, gestionale e patrimoniale.

ASSOCIATI

Art. 31

L'ordinamento interno della Sezione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza di tutti gli associati.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Gli associati, esclusivamente persone fisiche, si dividono in quattro categorie:

- A) Donatori;
- B) Sostenitori;
- C) Collaboratori;
- D) Benemeriti.

È **Associato donatore** chi, regolarmente iscritto ad una Sezione AFDVS, è dichiarato idoneo alla visita di controllo prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dona periodicamente il suo sangue anonimamente e a titolo gratuito.

Chi aspira ad ottenere la qualità di Associato donatore deve presentare domanda ad una Sezione (anche tramite le strutture sanitarie ove avviene la donazione).

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio di Sezione; contro la decisione motivata che respinge la domanda è ammesso ricorso alla prima Assemblea di Sezione utile, e comunque entro 30 giorni.

È **Associato sostenitore** chi tangibilmente aiuti l'AFDVS o le sue Sezioni.

È **Associato collaboratore** chi comunque si adoperi gratuitamente per il conseguimento degli scopi dell'AFDVS o di una Sezione.

Le qualifiche di Associato sostenitore o collaboratore sono attribuite dal Consiglio di Sezione.



L'Assemblea Generale dell'AFDVS può, su segnalazione del Consiglio Direttivo o su domanda di una Sezione, conferire la qualità di **Associato Benemerito** a chi abbia acquisito eminenti benemerenze verso l'AFDVS e le sue Sezioni.

Gli associati delle Sezioni, in quanto tali, sono anche associati dell'AFDVS.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere e revocare gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

ORGANI

Art. 32

Gli organi delle Sezioni dell'AFDVS sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Sezione;
- il Capo Sezione.



Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 33

L'assemblea è composta da tutti gli **associati** ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli **associati** possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri **associati**, conferendo delega scritta. **Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.**

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- delibera sulla attività della Sezione nell'ambito delle direttive generali dell'AFDVS;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e

l'organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 34

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per approvare il rendiconto finanziario e la relazione morale e per la trattazione degli argomenti indicati all'articolo precedente. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

Art. 35

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Capo Sezione a mezzo lettera e/o posta elettronica da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione con qualunque sia la parte dei soci intervenuta.

CONSIGLIO DI SEZIONE

Art. 36

Il Consiglio di Sezione è composto da un numero dispari di componenti, compreso il Capo Sezione, scelti fra i Soci della Sezione.

Il numero dei consiglieri sarà oggetto di specifico regolamento approvato da ogni Consiglio Direttivo di Sezione, che definirà un numero di consiglieri dispari sulla base del numero dei



donatori attivi della singola sezione. Tale numero potrà essere indicato anche con un intervallo tra un numero minimo e un numero massimo di componenti, comunque in numero dispari, e in cui lo scarto tra il numero minimo e quello massimo non sia superiore a 4.

Il Caposezione convoca il Consiglio Direttivo e ne dirige le riunioni. Si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Sezione dura in carica tre anni, è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Sezione nomina al proprio interno il Capo Sezione, il Vice-Capo Sezione e il Segretario (quest'ultimo può essere scelto all'esterno del Consiglio stesso).

In caso di inefficienza del Consiglio, l'Assemblea di Sezione su richiesta di almeno un terzo dei Soci iscritti può convocarsi e provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del mandato con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria.

Art. 37

Il Consiglio di Sezione è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Consiglio di Sezione:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- Determina l'ammontare delle quote sociali, se previste;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Sezione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri se il numero dei componenti è pari a tre.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO SEZIONE

Art. 38

Il Capo Sezione è eletto dal Consiglio di Sezione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Rappresenta legalmente la Sezione di fronte ai terzi e in giudizio ed è responsabile della tenuta della contabilità della Sezione.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Sezione, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Sezione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

AMMINISTRAZIONE

Art. 39

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

La Sezione terrà cronologica registrazione degli eventi finanziari e compilerà un rendiconto finanziario accompagnato da una relazione morale sull'attività svolta. Il rendiconto finanziario e la relazione morale dovranno essere sottoposti dal Consiglio di Sezione all'approvazione dell'Assemblea Sezionale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto finanziario e la relazione morale, dopo l'approvazione ed entro il trentuno marzo dell'anno seguente a quello a cui si riferiscono, dovranno essere inoltrati al Consiglio Direttivo dell'Associazione perché verifichi la correttezza del rendiconto stesso e l'attuazione degli indirizzi di carattere generale stabiliti dall'Associazione come previsto dall'art. 33 del presente statuto.

L'Assemblea Generale potrà, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, adottare opportuni provvedimenti nei confronti di quelle Sezioni che non attuino gli indirizzi generali stabiliti dall'Associazione. Nell'ordine: richiamo, commissariamento, infine scioglimento della Sezione inadempiente la cui definizione andrà demandata ad apposito regolamento nel rispetto dell'autonomia di ogni singola Sezione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

SCIOGLIMENTO



Art. 40

La Sezione può essere sciolta e accorpata ad altre Sezioni previa delibera dell'Assemblea di Sezione con le medesime modalità e maggioranze di cui all'articolo 7 del presente statuto e la presa d'atto del Consiglio Direttivo AFDVS

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere formulate al Presidente da almeno un terzo delle Sezioni o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente entro trenta giorni deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte, con le modalità e maggioranze indicate all'art. 7.

Art. 42

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati, le disposizioni previste per l'Associazione si intendono estese, laddove compatibili, alle Sezioni.

NORMA TRANSITORIA

Art. 43

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Indicare il nome dell'Associazione ODV" oppure "Indicare il nome dell'Associazione organizzazione di volontariato".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.





**ASSOCIAZIONE FELTRINA
DONATORI VOLONTARI SANGUE**

c/o Ospedale Via Bagnols sur Cèze, 3 32032 FELTRE (BL)
Tel. e Fax 0439-883359 - e-mail : afdvs@aulss1.veneto.it
Codice Fiscale: 91007860256 Registro Regionale: 0065BL

FIDAS



**VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 11.05.2019**

In data 11.05.19 alle ore 01.00 in prima convocazione e alle ore 15 in seconda convocazione è stata convocata l'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dell'Associazione Feltrina Donatori Volontari Sangue presso la sala "Piccolotto" dell'Ospedale Civile di Feltre, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione morale
2. Relazione sanitaria
3. Conto Consuntivo 2018
4. Rendicontazione ai sensi della normativa regionale DGR n. 1338/16
5. Bilancio di previsione
6. Varie ed eventuali.

OMISSIS

In data 11.05.19 alle ore 02.00 in prima convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione è stata convocata l' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA dell' Associazione Feltrina Donatori Volontari del Sangue presso la sala "Piccolotto" dell'Ospedale Civile di Feltre, con il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie: approvazione
2. Approvazione nuovo regolamento.

Dopo la verifica del numero legale, in cui è stata accertata la presenza di n.62 delegati, più ulteriori 28 deleghe il Presidente Saverio Marchet, preliminarmente rileva che le modifiche statutarie che l'Assemblea si appresta ad approvare sono quelle previste dal DGR 1338/16 e sono state preliminarmente adottate all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Il Presidente chiede all'Assemblea dar mandato al Consiglio Direttivo di integrare, il presente statuto, con le eventuali modifiche e/o correzioni che verranno apportate dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento in sede di esame e verifica.

Il consigliere Nevio Meneguz spiega come il recente Codice de terzo settore istituisca un unico registro nazionale per tutti gli enti del terzo settore e che tali enti sono chiamati ad adeguare i propri statuti alla normativa entro il 02.08.19. Tuttavia dei 24 decreti attuativi previsti, a tutt'oggi, ne sono stati emanati soltanto 2 e pertanto la situazione risulta in itinere. La Regione Veneto, nel frattempo, ha comunque predisposto degli schemi da utilizzare per gli adeguamenti statutari.

Per questo si chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto dando mandato al Consiglio Direttivo di apportare le modifiche formali eventualmente necessarie in seguito ai rilievi formali della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, ricordando che manca anche il nulla osta dell'Europa per alcune disposizioni eccessivamente agevolative che potrebbero configurare degli aiuti di stati.

Il dott. Meneguz propone e spiega le varie modifiche statutarie che vengono approvate all'unanimità dall'Assemblea compresa la delega al Consiglio Direttivo per le eventuali integrazioni.

OMISSIS

La seduta viene tolta alle ore 17.30 dopo i saluti di rito

Firmato il segretario verbalizzante Roberto De Paoli

Il Presidente Saverio Marchet



**ASSOCIAZIONE FELTRINA
DONATORI VOLONTARI SANGUE**

c/o Ospedale Via Bagnols sur Cèze, 3 32032 FELTRE (BL)
Tel. e Fax 0439-883359 - e-mail : afdvs@aulss1.veneto.it
Codice Fiscale: 91007860256 Registro Regionale: 0065BL



Verbale del Consiglio Direttivo da remoto

Vista la nota del Presidente dell'Associazione Feltrina Donatori Volontari Sangue Saverio Marchet, inviata in data 10.10.2020 a tutti i Capisezione e a tutti i componenti del Consiglio Direttivo con la quale si chiedeva la presa d'atto della documentazione allegata e precisamente del:

1. Conto consuntivo 2019
2. Bilancio di previsione
3. Relazione del Presidente
4. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
5. Statuto definitivo dopo le verifiche della Regione Veneto e Provincia Aut. Di TN.

Scaduto abbondantemente il termine per la presentazione di eventuali osservazioni (17.10.2020) e non essendone pervenuta alcuna, i documenti posti all'ordine del giorno si intendono approvati e per quanto concerne lo statuto si intende favorevole la presa d'atto così come previsto dall'Assemblea generale del 11.05.2019.

Feltre 24.10.2020

La segretaria

Vittoria Sasso

Il Presidente

Marchet Saverio

